II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1985

che autorizza i Paesi Bassi ad accertare sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(85/370/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE (2), in particolare l'allegato I, punto 4,

vista la richiesta presentata dai Paesi Bassi,

considerando che la direttiva 66/401/CEE stabilisce che, per quanto riguarda la produzione di sementi di piante foraggere, l'osservanza delle norme di purezza varietale sia accertata principalmente sulla base dei risultati delle ispezioni in campo prescritte ; che, nel caso di colture di Poa pratensis appartenenti alle varietà classificate ufficialmente come « varietà apomittiche monoclonali » secondo le procedure approvate, uno stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, ad accertare l'osservanza non solo su questa base, qualora sia provato che la conformità alle norme di purezza varietale definite nell'allegato II è garantita mediante analisi adeguate delle sementi o con altri mezzi appropriati ;

considerando che alcune varietà di Poa pratensis sono state ufficialmente classificate negli stati membri come « varietà apomittiche monoclonali » secondo le procedure approvate e possono quindi essere iscritte, con tale classificazione, nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ;

considerando che è stato provato che per il tipo di varietà di Poa pratensis summenzionato il rispetto delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II è garantito nei Paesi Bassi mediante analisi adeguate delle sementi e delle plantule ;

considerando che il ricorso a tali analisi delle sementi e delle plantule si giustifica unicamente qualora risultino inconcludenti le ispezioni in campo eseguite in conformità dell'allegato I, punto 6 ; che per poter essere considerate adeguate, tali analisi devono soddisfare taluni requisiti minimi ;

considerando che, nel caso di colture di Poa pratensis appartenenti al tipo di varietà summenzionato, occorre quindi autorizzare i Paesi Bassi ad accertare l'osservanza delle norme di purezza varietale anche attraverso questa analisi delle sementi e delle plantule, oltre alle ispezioni in campo prescritte ; che per il momento tale autorizzazione non deve concernere la produzione di sementi di base, dato che sinora il numero di ispezioni in campo relative a questa produzione e risultate inconcludenti è rimasto relativamente esiguo ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 41.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. I Paesi Bassi sono autorizzati, alle condizioni fissate nel paragrafo 2 e per le varietà di Poa pratensis classificate come « varietà apomittiche monoclonali » nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ad accertare l'osservanza delle norme di purezza varietale stabilite per la produzione di sementi certificate, senza limitarsi a prendere in considerazione soltanto i risultati dell'ispezione in campo effettuata in conformità dell'allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio.

2. Ai fini del disposto del paragrafo 1 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni :

a) i risultati dell'ispezione in campo effettuata in conformità dell'allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio si sono rivelati inconcludenti ; i limiti di inconcludenza saranno determinati secondo la tabella dei numeri soglia di rifiuto istituita nell'allegato I della presente decisione ;

b) l'osservanza delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio è garantita dalle seguenti analisi di sementi e plantule :

aa) esami di laboratorio : reazione al fenolo o al catecolo su campioni di almeno 400 sementi, e

bb) esame in serra o in locale di coltura, su campioni di almeno 60 plantule, relativamente alle caratteristiche elencate nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

1. I Paesi Bassi comunicano alla Commissione :

a) i criteri secondo cui si avvalgono dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1,

b) anteriormente al 31 dicembre di ogni anno, le quantità di sementi certificate durante l'anno nel proprio territorio in conformità della presente decisione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri stati membri.

2. Alla luce dell'esperienza acquisita, ogni cinque anni si valuta l'opportunità di procedere ad una revisione della presente decisione.

3. L'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 è revocata qualora si constati che le condizioni definite al paragrafo 2 del medesimo articolo 1 sono insufficienti a garantire la qualità prescritta delle sementi, ovvero che esse non sono state rispettate.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

NUMERI SOGLIA DI RIFIUTO

Numero di conteggi del campione (superfici unitarie di 10 m²)	Rifiuto se il numero di piante che possono essere riconosciute non conformi alla varietà è pari o superiore a
5	44
6	49
7	56
8	64
9	71
10	78

ALLEGATO II

LISTA DI CARATTERISTICHE DA ESAMINARE IN SERRA O IN LOCALE DI COLTURA

(plantule di 4-8 foglie)

— Guaina fogliare :
colorazione da antociani

— Guaina fogliare :
peli sul margine

— Guaina fogliare :
peli su entrambe le pagine appena sotto la lamina della foglia

— Guaina fogliare :
pelosità della ligula

— Guaina fogliare :
lunghezza dei peli della ligula

— Lamina della foglia : -
frangia di peli sul margine di base

— Lamina della foglia :
peli sulla pagina superiore

— Lamina della foglia :
peli sulla pagina inferiore